



Verbale Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2023

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 17.00 in Alba Adriatica nei locali del Circolo Nautico Alba Adriatica ASD, a seguito di formale convocazione, ha luogo in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto sociale.
- 2) Approvazione bilancio preventivo 2024.
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Circolo Paolo Toscanelli; Segretario dell'Assemblea viene nominato il socio Calauti Aberto. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, constatata la presenza di un numero di soci sufficiente per deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Prima di procedere oltre viene valutata la delega che la socia Luisa Migliorati ha rilasciato in favore di Paolo Toscanelli, il quale tuttavia è stato destinatario di altra e precedente delega. Ne consegue che la delega della sig.ra Migliorati non può essere considerata valida.

Sono, pertanto, presenti n. 24 soci, di cui 8 per delega, come da elenco di seguito riportato in ordine alfabetico: BELLINI Paolo, BOFFI Giuliano, CALAUTI Alberto, CAPPELLAZZO Fabrizio (per delega a De Santis Guido), COCCIA Marianna, COPPOLA Giuseppe (per delega a Calauti Alberto), CROCE Bruno, DE DOMINICIS Lucia, DE SANTIS Guido, DI LUIGI Domenico, DI PROVVIDO Andrea, DUBINI Antonella (per delega a Libbi Maurizio), GATTI Michele, LIBBI Maurizio, LORENZINI Mario, LUCCHINI Francesco (per delega a Bellini Paolo), MAESTRIPIERI Marco (per delega a Toscanelli Paolo), MASUCCI Mario, PANEBIANCO Rosario (per delega a Di Provvido Andrea), PARERE Arnaldo (per delega a Coccia Marianna), SPECA Ernesto, TAVONI Enzo, TOSCANELLI Paolo, TOSCANI Tonino (per delega a Di LUIGI Domenico).

Il Presidente, dopo i saluti di rito, dà inizio ai lavori e introduce la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno rammentando ai presenti che, per recepire le novità legislative introdotte dal d.lgs. n. 36/2021 (la c.d. Riforma dello sport), si è reso necessario redigere il nuovo statuto, che viene presentato oggi all'assemblea per l'approvazione.

Infatti, per poter continuare ad essere iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport, gli statuti degli Affiliati dovranno essere improntati ai principi di democraticità e uguaglianza dei diritti.

Il Presidente ribadisce che sono state predisposte due diverse versioni del nuovo statuto, che differiscono solamente per quel che riguarda le modalità di nomina del Presidente del Circolo, entrambe ammesse dalla normativa di settore:

- la versione "A" prevede che il Presidente venga nominato dal Consiglio Direttivo individuando come tale uno dei consiglieri eletti (in pratica, è il sistema attualmente vigente);
- la versione "B" prevede che il Presidente venga eletto direttamente dall'Assemblea.

Si apre il dibattito sul punto e vengono sentite le opinioni dei vari soci presenti. Al termine della discussione si passa alla votazione.

Prima che si proceda alla votazione si aggiungono all'assemblea i soci VERZILLI Gianni e SETTEMBRINI Massimo, rispettivamente alle ore 18:00 e 18:40.

Partecipano, pertanto, alla votazione, n. 26 soci, di cui n. 8 per delega.

Votano favorevolmente alla versione "A" del nuovo statuto 19 (diciannove) soci, mentre votano favorevolmente alla versione "B" del nuovo statuto 5 (cinque) soci. Si astengono due soci: Alberto Calauti e, tramite il delegato, Giuseppe Coppola.

Il Presidente prende atto dell'esito della votazione dell'assemblea e dichiara approvato la versione "A" del nuovo Statuto, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Si passa, quindi, all'esame del **secondo punto** all'ordine del giorno. Viene data lettura del



bilancio preventivo dell'anno 2024, predisposto dal CD e presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Al termine del dibattito sulla struttura e composizione del preventivo di spesa, il bilancio viene messo ai voti.

All'unanimità dei presenti l'assemblea approva il bilancio preventivo 2024.

Per le varie ed eventuali, il Presidente Paolo Toscanelli informa l'assemblea che l'Istituto comprensivo di Alba Adriatica ha aderito al Progetto Vela Scuola 2024. Il programma delle attività è in corso di formalizzazione. Tutti i soci vengono esortati a dare il loro contributo per la riuscita dell'iniziativa, la cui organizzazione - è bene ricordarlo - costituisce uno dei requisiti per ottenere e conservare la filiazione alla FIV.

Alle ore 20:05 non essendoci null'altro da deliberare l'assemblea si scioglie.

Letto e approvato in sede assembleare.

Il Segretario

Alberto Galanti

Il Presidente

Paolo Toscanelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il **26 MAR. 2024**
al n° 124 serie 3
Versamento di €. del

Firma su delega della *Direttrice Provinciale* *Monica Di Meo*

Patrizia Capecci



**STATUTO DEL
"CIRCOLO NAUTICO ALBA ADRIATICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Circolo Nautico Alba Adriatica Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito per brevità chiamata "Associazione", attualmente senza personalità giuridica la quale ci si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021, con sede legale e sociale in Alba Adriatica (TE), viale G. Marconi, snc.-----
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. In caso di trasferimento della sede in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali ed impianti distaccati sul territorio sia in Italia che all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.-----
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche mediante utilizzo dell'acronimo ASD.-----
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.-----

Articolo 2 – Emblema e colori e sociali

1. L'emblema ed i colori sociali dell'Associazione sono rappresentati da un disegno stilizzato raffigurante quattro vele bianche in campo rosso. -----

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. -----
2. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ivi compresa la formazione didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Vela e di tutti gli sport nautici e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. -----
Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione della disciplina dilettantistica della Vela riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alla Federazione Italiana Vela riconosciuta dal CONI e dal CIP. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva in ambito nautico riconosciuta dal

Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili ed assumere la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati ed ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale. L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano:-----

> Attività ricreative riservate ai soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro; -----

> La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale ed, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.-----

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.-----

Articolo 4 – Riconoscimento ai fini sportivi e certificazione

• Riconoscimento ai fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi l'Associazione è affiliata alle Federazione Italiana Vela (di seguito FIV) riconosciuta dal CONI e dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP, nonché agli Statuti e regolamenti della FIV. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali a cui aderisce la FIV. L'Associazione si impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI e della FIV dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e regolamento federale FIV nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.-----

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dalla FIV per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21. -----

• Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione alla FIV chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica. -----

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. -----



TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 6 – Soci

1. L'ammissione all'Associazione in qualità di soci è consentita alle persone fisiche maggiorenti che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.----
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva e non, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione verso la quale e verso le competenti autorità sportive, e nei confronti dei singoli associati, il socio è tenuto ad assumere e praticare la più leale, fraterna e disinteressata condotta ispirata agli alti sentimenti di solidale affezione. -----
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie -----
 - a) Soci Fondatori: sono quelli che risultano costituiti nell'atto di costituzione dell'Associazione e che continuano a far parte del Sodalizio.-----
 - b) Soci Ordinari: sono quelli che vengono ammessi previa loro richiesta e con le modalità indicate al punto 4. -----
 - c) Soci Juniores: sono i giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) anni compiuti ed i 18 (diciotto) anni non compiuti che svolgano attività agonistica sotto l'egida dell'Associazione e che vengono ammessi previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con le modalità indicate al punto 4. Al compimento del diciottesimo anno di età decadono da tale categoria, con il diritto di essere ammessi alla categoria dei Soci Ordinari previa delibera favorevole dal Consiglio Direttivo e con il pagamento della sola Quota Associativa. -----
 - d) Soci Onorari: sono quelli che vengono nominati per particolari meriti sportivi e/o benemeritenze pubbliche dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esenti dal pagamento della quota di ingresso e della Quota Associativa annuale. -----
4. Chi intenda aderire all'Associazione come Socio Ordinario deve presentare, con l'avallo di due Soci, domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. -----
5. Per l'adesione come Socio Juniores la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.-----
6. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera favorevole del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione ritirate o rigettate potranno essere ripresentate una seconda volta decorso almeno un anno solare dal ritiro o dal rigetto.-----
7. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi all'ammissione potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione dell'esclusione.-----
8. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata sul libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.-----



9. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e/o titolo. Tuttavia, il coniuge o un figlio/a di un Socio Ordinario o di un Socio Fondatore, in caso di decesso del loro congiunto, previa domanda presentata al Consiglio Direttivo con la procedura ordinaria, potrà essere ammesso quale Socio Ordinario, con i relativi diritti e doveri e sarà esonerato dal pagamento della quota di ammissione se la domanda verrà avanzata entro dodici mesi dal decesso del congiunto.-----
10. Le quote associative sono personali, non trasferibili, non rivalutabili, né restituibili agli associati.--
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dal Consiglio Direttivo.-----
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.-----

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.-----
2. In particolare, i soci hanno:-----
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;-----
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;-----
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale;--
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;-----
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.-----
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante uno dei genitori o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 6.5.-----
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.-----
5. I soci sono tenuti al regolare e puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.-----
6. I soci, aderendo all'Associazione, dichiarano di dividerne le finalità statutarie e si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a dare il loro personale contributo per conseguirla, mettendo a disposizione dell'Associazione stessa il proprio tempo e le proprie capacità per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e sostenere l'esercizio e lo sviluppo degli sport velici. In quanto appassionati delle discipline nautiche i soci effettueranno tali attività a titolo personale, in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, ma esclusivamente con finalità amatoriali. L'attività di volontariato verrà svolta nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 29 d.lgs. 36/21.-----

Articolo 8 – Perdita della Qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza o per esclusione.-----
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la

relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.-----

3. Gli associati decadono dalla relativa qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative entro il termine intimato loro dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 28, comma 6.---
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, entro e fuori dell'Associazione stessa, o che, con la propria condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.-----
5. In caso di impugnazione il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà il ricorso in contraddittorio con l'interessato.-----
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.-----
7. L'associato escluso non può essere più ammesso.-----

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 9 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.-----
2. Sono organi dell'Associazione:-----
 - a) l'Assemblea Generale degli associati;-----
 - b) il Presidente;-----
 - c) il Consiglio Direttivo;-----
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.-----

Articolo 10 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.-----
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti sul libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative.-----
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano (di seguito per brevità Consigliere Anziano) - intendendo con ciò il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione stessa o, in caso di uguaglianza con altro Consigliere, quello anagraficamente più anziano - sia in sede ordinaria che straordinaria.-----
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:-----
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.-----
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.-----
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo

- a garantire la massima partecipazione degli associati.-----
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.-----
 7. L'Assemblea ordinaria viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità di cui sopra ma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.-----
 8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.-----
 9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----
 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere Anziano (art. 10, comma 3) ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.-----
 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.-----
 12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.-----
 13. L'assemblea nomina un segretario e, in caso di Assemblea Elettiva, tre scrutatori. I candidati alle cariche sociali non possono ricoprire la funzione di scrutatori.-----
 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.-----
 15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche alla Federazione Italiana Vela.-----
 16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.-----
 17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.-----
 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----
 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.-----
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Non potranno essere ritenute valide le deleghe pervenute e/o presentate senza l'indicazione del delegato da parte del delegante.-----



Articolo 12 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.-----
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.-----
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:-----
 - a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero che potrà essere da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri compreso il Presidente;-----
 - b) nomina tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti o nomina il Revisore Unico, qualora istituito.-----
 - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;-----
 - d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;-----
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - f) delibera sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate in caso di diniego di ammissione del socio e sui ricorsi presentati avverso le delibere di esclusione;-----
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;-----
 - h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;-----
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.-----

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:-----
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;-----
 - b) sulla scioglimento, anche ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dell'Associazione, e sulla devoluzione del suo patrimonio;-----
 - c) sui diritti reali immobiliari;-----
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;-----
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.-----

Articolo 14 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.-----
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.-----



Articolo 15 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.---
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----
3. E' in ogni caso necessario che:-----
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo Presidente e segretario della riunione;--
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;-----
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;-----
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;-----
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;-----
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio o audio-video nei quali gli intervenienti possono affluire.-----In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.-----

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione essendo di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Esso è responsabile della direzione sportiva, morale, amministrativa e disciplinare dell'Associazione della quale cura lo sviluppo e ne regola il funzionamento.-----
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e sempre in numero dispari (cinque-sette-nove) eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente. Il numero dei Consiglieri verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea elettiva dei Soci.-----
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.-----
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo neo-eletto.-----
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.-----
6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Vela.-----



7. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.-----
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Vice-Presidente in carica sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.-----
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.-----
10. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 15 dello Statuto.-----
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.-----
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----
13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.-----
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.-----
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.-----

Articolo 17 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:-----
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;-----
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;--
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.-----
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice-Presidente oppure, in subordine il Consigliere Anziano (art. 10, comma 3), dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.-----
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.-----
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche il Consiglio proseguirà carente fino alla prima Assemblea utile dove si procederà all'elezione per la surroga dei mancanti.-----
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:-----
 - a) per dimissioni;-----
 - b) per assenza prolungata ed ingiustificata, previa valutazione del Consiglio Direttivo.-----
6. In queste ultime ipotesi, il Vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere Anziano (art. 10, comma 3), dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per procedere alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 16.3, previamente provvedendo, nella eventualità in cui il Presidente dimissionario si dimetta anche come Consigliere, agli incombeni di cui al precedente comma 4), curando nel frattempo l'ordinaria



amministrazione.-----

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente oppure, in subordine in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano (art. 10, comma 3), in regime di *prorogatio*.-----

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.-----

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:-----
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;-----
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;-----
 - c) determinare annualmente l'importo delle quote associative tutte;-----
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;-----
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;-----
 - f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;-----
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;-----
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;-----
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;-----
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;-----
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;-----
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea, qualora si dovessero rendere necessari;-----
 - m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;-----
 - n) dichiarare decaduti dal loro incarico i consiglieri a seguito di tre assenze consecutive dalle riunioni senza giustificato motivo;-----
 - o) nominare i sostituti dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 17.4.-----

Articolo 20 – Il Presidente

- Il Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.--
1. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.-----

- 
2. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.-----
 3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.-----
 4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.--

Articolo 21 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.-----

Articolo 22 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.-----
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente.-----
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.-----
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione sui relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.-----
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone, previo mandato del Consiglio Direttivo, il pagamento.-----
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.-----
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.-----

Articolo 23 – Collegio dei Revisori dei Conti / Revisore Unico

- 
1. L'organo di revisione viene eletto dall'Assemblea. Può essere sia collegiale che monocratico e resta in carica quattro anni. La forma dell'organo da costituire verrà deliberata dal Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea Elettiva.-----
 2. Il Presidente o il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea, con votazione separata da quella degli altri Organi Sociali, con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Il Revisore Unico è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.-----
 3. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza fiscale, il bilancio, le scritture contabili e vigila sulla loro regolarità.-----
 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.-----

5. Tale organo si riunisce ogni tre mesi ed esegue le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.-----
6. Le adunanze e/o le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.-----
7. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.-----

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 24 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.-----
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.-----
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.-----
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.-----
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.-----
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 17 comma 2.-----

Articolo 25 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Articolo 26 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:-----
 - a) dal capitale iniziale versato; -----
 - b) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati;-----
 - c) dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti;-----
 - d) dai risultati derivanti dalla gestione;-----
 - e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;-----
 - f) dalle quote associative; -----
 - g) dai contributi di Enti ed Associazioni.-----
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.-----
3. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.-----
4. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.-----

5. L'eventuale affidamento ed utilizzo dei beni sociali potrà avvenire solo in modalità temporanea finalizzata all'avvio dell'attività sportiva in favore dei soli soci e tesserati dell'Associazione i quali li useranno esclusivamente in rappresentanza del Circolo Nautico Alba Adriatica ASD.-----
6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.-----



TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 27 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.-----
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.-----
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.-----
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.-----
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.-----
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.-----
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.-----
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.-----
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.-----
10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.-----



TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Quote associative

1. Per quote associative si intende il computo totale annuale del tesseramento alla FIV, della quota ordinaria associativa e dell'eventuale quota di stazionamento del natante (necessario, se del caso, per l'espletamento dell'attività sportiva); -----
2. La quota di ammissione deve essere pagata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole deliberato dal Consiglio Direttivo. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto l'aspirante Socio verrà ritenuto rinunciatario.-----
3. Le quote associative dovranno essere pagate entro il 31 marzo di ciascun anno nei modi fissati di anno in anno da delibera del Consiglio Direttivo.-----
4. I contributi straordinari dei Soci sono deliberati dall'Assemblea e devono essere versati nei modi e nei termini fissati nella relativa delibera assembleare.-----
5. Le quote associative e/o i contributi associativi versati non sono rivalutabili, né trasmissibili.-----
6. Il Socio inadempiente che, essendo stato inutilmente invitato per iscritto dal Consiglio Direttivo per due volte consecutive ed a distanza di non meno di trenta giorni l'uno dall'altro a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative, non vi provveda verrà considerato decaduto per tacita manifestazione di volontà e tempestivamente cancellato dal Libro Soci, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme dovute e non versate.-----

Articolo 29 – Elezioni alle cariche sociali – Verifica dei poteri

1. In occasione dell'Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche sociali i Soci che intendono candidarsi ne daranno comunicazione al Consiglio Direttivo indicando la carica che intendono ricoprire. Il Consiglio Direttivo, dopo opportuna validazione, è tenuto a compilare l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e ad esporlo all'Albo Sociale almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sono eleggibili solo i Soci i cui nominativi sono compresi in tale elenco e che sarà riprodotto sulla scheda elettorale predisposta separatamente per ogni Organo Sociale da eleggere.-----
2. Per il Consiglio Direttivo al momento del voto ogni socio elettore potrà esprimere non più di tre-cinque-sette preferenze a seconda della relativa composizione numerica determinata dall'Assemblea (cinque-sette-nove).-----
3. Per il Collegio dei Revisori al momento del voto potranno essere espresse non più di tre preferenze. Nel caso dell'istituzione del Revisore Unico potrà essere espressa un sola preferenza.-----
4. Il Consiglio Direttivo controllerà che tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto ed alla parola in Assemblea. Tale elenco verrà consegnato al Collegio degli Scrutatori.-----
5. Il Collegio degli Scrutatori è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea Elettiva. Tale Collegio, prima dell'inizio delle operazioni di voto, controlla che le deleghe siano regolarmente firmate dai soci aventi diritto al voto ma non presenti; provvede alla convalida ed alla consegna delle schede elettorali; verifica la regolarità del voto; procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su eventuali controversie; consegna l'elenco degli eletti al Presidente di Assemblea cui ne compete la proclamazione.-----

Articolo 30 – Pubblicità degli atti associativi

1. Le convocazioni assembleari, le deliberazioni degli organi sociali, i rendiconti economici e finanziari e l'attività sociale dell'Associazione dovranno essere adeguatamente resi pubblici ai soci mediante affissione sull'albo sociale della sede per almeno trenta giorni dalla loro approvazione e mediante altri mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.-----

Articolo 31 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 14.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.-----
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.-----
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Articolo 32 – Clausola compromissoria – Norma di rinvio

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno regolate dal Modello di Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (Regolamento *Safeguarding*) di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 ed in subordine dai d.lgs. n. 36 e n. 39 del 28 febbraio 2021.-----
Le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale il quale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.-----
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.-----
L'arbitrato avrà luogo presso la sede del Circolo Nautico Alba Adriatica ASD ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto irrituale.-----
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Vela.-----
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di legge del d.lgs. 36/21, ed in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti vigenti della Federazione Italiana Vela.-----

Articolo 33 – Testo aggiornato

1. Il presente Statuto avrà efficacia dal momento della sua adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Circolo Nautico Alba Adriatica Associazione Sportiva Dilettantistica" e della relativa approvazione da parte del Consiglio Federale della FIV, e sostituisce quello in vigore precedentemente.-----